

SANATORIA 2020

ART.103 DL 34 19 MAGGIO 2020

23 maggio 2020

avv. Livio Neri

www.studiodirittielavoro.it

FINALITA' DEL PROVVEDIMENTO

«garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva»

«favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari»

«CO.1»

1. Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamita' derivante dalla diffusione del contagio da -COVID-19 e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, **i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286**, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalita' di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 , per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale **ovvero** per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite da documentazioni di data certa proveniente da organismi pubblici; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020.

QUALI CITTADINI STRANIERI IN ITALIA SONO SOTTOPOSTI A RILIEVI FOTODATTILOSCOPICI?

- *gli stranieri sottoposti a rilievi fotodattiloscopici avendo presentato **domanda di rilascio per qualsiasi tipo di permesso di soggiorno** (art. 5, comma 2-bis d. lgs. n. 286/1998);*
- *gli stranieri sottoposti a rilievi fotodattiloscopici avendo presentato **domanda di rinnovo per qualsiasi tipo di permesso di soggiorno** (art. 5, comma 4-bis d. lgs. n. 286/1998);*
- *gli stranieri superiori a 14 anni che hanno presentato **domanda di protezione internazionale** (art. 9 regolamento UE 26 giugno 2013, n. 603);*

SEGUE

- gli stranieri superiori a 14 anni che sono stati **fermati dalle competenti autorità per l'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della propria frontiera** in provenienza da un Paese terzo e che non siano stati respinti o che rimangano fisicamente nel territorio dello Stato (art. 14 regolamento UE 26 giugno 2013, n. 603), anche se si tratti di straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare (art. 10-ter, commi 1 e 2 d. lgs. n. 286/1998);

- gli stranieri che siano stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici **perché vi era motivo di dubitare della identità personale** (art. 6, comma 4 d. lgs. n. 286/1998).

LA DICHIARAZIONE DI PRESENZA

LEGGE 28 maggio 2007, n. 68, ART.1

«1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e dell'articolo 5, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, **per l'ingresso in Italia per missione, gara sportiva, visita, affari, turismo, ricerca scientifica e studio non e' richiesto il permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi.** In tali casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo testo unico e il termine di durata per cui e' consentito il soggiorno e' quello indicato nel visto di ingresso, se richiesto.

2. Al momento dell'ingresso o, in caso di provenienza da Paesi dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero dichiara la sua presenza, rispettivamente all'autorita' di frontiera o al questore della provincia in cui si trova, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

QUALI SONO LE MODALITA' STABILITE DAL MINISTERO DELL'INTERNO?

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 26 luglio 2007

Art. 1.

1. Lo straniero, [in provenienza diretta da Paesi che non applicano l'Accordo di Schengen](#), assolve l'obbligo di rendere la dichiarazione di presenza di cui all'art. 1, comma 2, della legge 28 maggio 2007, n. 68, all'atto del suo ingresso nel territorio dello Stato presentandosi ai valichi di frontiera.

2. [L'adempimento dell'obbligo e' attestato mediante l'apposizione, da parte della polizia di frontiera, dell'impronta del timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio.](#)

SEGUE

Art. 2.

1. Lo straniero, in provenienza diretta da Paesi che applicano l'Accordo di Schengen, rende la dichiarazione di presenza, entro otto giorni dall'ingresso, al questore della provincia in cui si trova, sul modulo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, ovvero, se alloggiato in una delle strutture ricettive di cui all'art. 109, comma 1, del regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773, mediante la dichiarazione prevista dal comma 3 dello stesso articolo.

2. L'adempimento dell'obbligo e' attestato mediante il rilascio di copia della dichiarazione, che dovra' essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.



**«DOCUMENTAZIONE DI DATA CERTA
PROVENIENTE DA ORGANISMI PUBBLICI»**

QUALE PUO' ESSERE QUESTA DOCUMENTAZIONE?

È uguale alla previsione contenuta nel D.Lgs. 10 del 16 luglio 2012

In quell'occasione l'Avvocatura generale dello Stato, in data 4 ottobre 2012, emesse un parere, su richiesta del Ministero dell'Interno (che poi lo pubblico con propria circolare), secondo il quale:

- «organismo pubblico» è nozione sicuramente più estesa di Amministrazione pubblica
- e devono quindi essere considerati idonei ad attestare la presenza sul territorio, tra l'altro:

- la certificazione medica proveniente da struttura pubblica;
- il certificato di iscrizione scolastica dei figli del lavoratore;
- tessere nominative dei mezzi pubblici;
- certificazioni provenienti dalle forze pubbliche, quali sanzioni stradali, amministrative, multe di ogni genere, ecc...;
- titolarità di schede telefoniche di operatori italiani (quali Tim, Vodafone, Wind, 3, ecc...).
- centri di accoglienza e/o di ricovero autorizzati o anche religiosi;

2) documentazione rilasciata da rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia,
sempre in data antecedente al 31\12\2011.

«C0.2»

2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, **i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno**, possono richiedere con le modalita' di cui al comma 16, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza. A tal fine, i predetti cittadini devono risultare **presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020**, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, e **devono aver svolto attivita' di lavoro, nei settori di cui al comma 3, antecedentemente al 31 ottobre 2019, comprovata secondo le modalita' di cui al comma 16.**

Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attivita' lavorativa in conformita' alle previsioni di legge nei settori di cui al comma 3, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

COSA SIGNIFICA «PERMESSO DI SOGGIORNO SCAUDTO DAL 31 OTTOBRE 2019, NON RINNOVATO O CONVERTITO IN ALTRO TITOLO DI SOGGIORNO»?

- non *ancora* rinnovato o convertito?
- non deve essere stata nemmeno presentata la domanda di rinnovo o conversione?
- se il termine di scadenza è caduto prima del 31 ottobre, non è pur sempre scaduto dopo tale data?... La locuzione va intesa nel senso «permesso scaduto *al* 31 ottobre 2019»?
- quale senso ha la norma?... Consentire di accedere personalmente e senza lavoro alla procedura da parte di chi «poco tempo fa» era regolare? Perché favorire questi ultimi rispetto a chi è tuttora regolare, per quanto con permesso «precario»?



TRE QUINDI LE IPOTESI:

COMMA 1

DATORI DI LAVORO

- ITALIANI
- UE
- CON PDS UE SLP

(1)

CONCLUDONO UN CONTRATO DI LAV. SUB

CON → CITTADINO STRANERO PRESENTE SULT.N.

IN ITALIA A DALL'8.3

(2)

"DICHIARANO LA SUSSIST. DI UN RAPPORTO DI LAVORO IRR.

CON → CITTADINO ITALIANO
CITTADINO STRANERO

COMMA 2

CITTADINI STRANIERI

- CON PERMESSO SCADUTO DAL 31.10.2019
- PRESENTI SUL TN ALL'8.3
- CHE ABBIANO LAVORATO → CO.3

(3)

RICHIEDA "PDS TEMPORANEO" DI 6 MESI

PERMESSO PER LAVORO SE DOCUMENTATI RAPPORTO CO.3

C0.3

3. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano ai seguenti settori di attività:

- a) **agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse**;
- b) **assistenza alla persona** per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;
- c) **lavoro domestico** di sostegno al bisogno familiare.

ART.2135 CODICE CIVILE

E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attivita': coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attivita' connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attivita' dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla **manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione** che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' **le attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge.**

IL LAVORO DOMESTICO

Articoli 2240 – 2246 codice civile

CO.4 ULTIMO PERIODO

Nei casi di cui ai commi 1 e 2, **se il rapporto di lavoro cessa**, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, trovano applicazione le disposizioni di cui **all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286** e successive modificazioni, al fine di svolgere ulteriore attività lavorativa.

NORME ATTUATIVE

Con proprio decreto il Ministero dell'Interno, di concerto con quelli dell'Economia, del Lavoro e delle Politiche agricole, stabilirà:

- modalità di presentazione delle domande tra il 1° giugno ed il 15 luglio
- limiti di reddito del datore di lavoro
- documentazione idonea a dimostrare l'attività lavorativa
- modalità di dettaglio dello svolgimento del procedimento

DESTINATARI DELLE ISTANZE

A) INPS PER DOMANDE PRESENTATE AI SENSI DEL COMMA 1 NEI CONFRONTI DI LAVORATORI ITALIANI ED UE

B) SPORTELLO UNICO IMMIGRAZIONE PER LAVORATORI STRANIERI NELLA PROCEDURA DI CUI AL COMMA 1

C) QUESTURA PER PROCEDURA DI CUI AL COMMA 2

CONTENUTO ISTANZA CO.1

- DURATA DEL CONTRATTO

- RETRIBUZIONE CONVENUTA (non inferiore a quella prevista dal CCNL di riferimento stipulato dalle OOSS e datoriali comparativamente piu' rappresentative)

CONTRIBUTO FORFETTARIO

PER PROCEDURA COMMA 1: € 500,00

PER PROCEDURA COMMA 2: € 130,00

E' INOLTRE PREVISTO (SI SUPPPONE SOLO PER IPOTESI B DEL COMMA 1) UN ULTERIORE CONTRIBUTO FORFETTARIO, IL CUI IMPORTO DEVE ESSERE DETERMINATO CON DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO, «PER LE SOMME DOVUTE DAL DATORE DI LAVORO A TITOLO RETRIBUTIVO, CONTRIBUTIVO E FISCALE»

NELLE MORE DELLA PROCEDURA

- LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE CONSENTE LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVA
- NELLE IPOTESI DI CUI AL **COMMA 1** «IL CITTADINO STRANIERO SVOLGE ATTIVITA' DI LAVORO ESCLUSIVAMENTE ALLE DIPENDENZE DEL DATORE DI LAVORO CHE HA PRESENTATO L'ISTANZA» (ULTIMO PERIODO CO.6). COSA SIGNIFICA? SE AVEVA GIA' UN ALTRO LAVORO?
- NELL'IPOTESI DI CUI AL **COMMA 2** «PUO' SVOLGERE LAVORO SUBORDINATO ESCLUSIVAMENTE NEI SETTORI DI ATTIVITA' DI CUI AL **COMMA 3**» (CO.16)
- IL CITTADINO STRANIERO **NON PUO' ESSERE ESPULSO** (SALVO I CASI PREVISTI DAL COMMA 10)

CO.16

16. (...) All'atto della presentazione della richiesta, e' consegnata un'attestazione che consente all'interessato di **soggiornare legittimamente** nel territorio dello Stato fino ad eventuale comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, di **svolgere lavoro subordinato, esclusivamente nei settori di attivita' di cui al comma 3**, nonche' di presentare l'eventuale domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. E' consentito all'istante altresì di **isciversi al registro di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150**, esibendo agli Uffici per l'impiego l'attestazione rilasciata dal Questore di cui al presente articolo (...)

C0.8

8. Costituisce **causa di inammissibilità** delle istanze di cui ai commi 1 e 2, **limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro**, la condanna del datore di lavoro **negli ultimi cinque anni**, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all'art.600 del codice penale;

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;

c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

CO.9

9. **Costituisce altresì causa di rigetto** delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, **la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno** presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero **la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero**, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito dell'espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare.

CO.11, 12 E 13

Sospensione dei procedimenti penali ed amministrativi nei confronti del datore di lavoro, **eccezioni** alla sospensione e **conclusione** della stessa

CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA

Co.15, per la procedura prevista dal comma 1:

Lo sportello unico per l'immigrazione, **verificata l'ammissibilita'** della dichiarazione di cui al comma 1 e **acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi** all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, **nonche' il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacita' economica del datore di lavoro e alla congruita' delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.** La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento.